

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 742

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1987

Norme specifiche sul servizio diplomatico

ONOREVOLI SENATORI. – Il crescente divario che si è venuto acuendo negli ultimi anni tra i nuovi e più diversificati compiti di gestione e coordinamento della politica estera del nostro Paese e le strutture e dotazioni del Ministero degli affari esteri, rimaste ferme sui livelli degli anni '60, ha riproposto in termini di particolare urgenza l'esigenza di un provvedimento organico di revisione ed ammodernamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti operativi di tale Amministrazione.

Il Governo aveva già presentato in Parlamento, nel gennaio di quest'anno, un disegno di legge per il riordinamento complessivo del

Ministero, che si era affiancato ad alcune proposte di iniziativa parlamentare. Lo scioglimento anticipato delle Camere non ha consentito il concreto avvio del suo iter parlamentare, rendendo quindi più urgente l'esigenza di stringere i tempi di tale processo. Il Governo ha conseguentemente già assunto in Parlamento l'impegno a ripresentare in tempi ravvicinati un idoneo disegno di legge.

Tale battuta d'arresto ha tuttavia contribuito a rendere non più procrastinabile e non più differibile rispetto ai tempi di piena attuazione della riforma la soluzione, quanto meno parziale e transitoria, di alcuni specifici pro-

blemi di funzionamento del servizio diplomatico, che condizionano ormai la possibilità stessa di assolvere alle delicate e complesse funzioni proprie del servizio.

Tali problemi, che richiedono un intervento normativo urgente, sono stati identificati da un canto nella necessità di stabilire almeno i più essenziali raccordi tra lo specifico ordinamento del Ministero degli affari esteri definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e le più recenti evoluzioni ed attuazioni della normativa generale sul pubblico impiego (applicazione delle leggi n. 312 del 1980 e n. 93 del 1983) e dall'altro nelle gravi distorsioni, accentuatesi nel periodo più recente, nei meccanismi di progressione selettiva ai livelli nodali della carriera diplomatica.

* * *

Il disegno di legge comprende quattro articoli.

L'articolo 1 tende a definire le correlazioni funzionali tra la carriera diplomatica e le altre aree del personale del Ministero degli affari esteri, precisando i rapporti tra l'ordinamento di settore di tale Ministero e la normativa generale sulla dirigenza e sulle qualifiche funzionali, anche nella concreta prospettiva dell'inquadramento del personale di tali qualifiche nei profili professionali, in applicazione della legge n. 312 del 1980.

La norma, nel confermare quanto disposto in materia di organizzazione e preposizione agli uffici ed in ordine alle responsabilità del personale di qualifica dirigenziale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, fa discendere dalla riserva alla carriera diplomatica delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa di settore lo svolgimento di compiti di direzione e di coordinamento nei confronti del personale delle qualifiche funzionali. Si tratta di una necessaria puntualizzazione dei rapporti intercorrenti tra l'assetto funzionale stabilito per la carriera diplomatica e quello previsto per il personale delle qualifiche funzionali dalla legge n. 312 del 1980 e dai profili professionali.

L'articolo 2 si propone di correggere, almeno in parte, la situazione di fatto venutasi a creare, in contrasto con i distinti ambiti

funzionali ridefiniti dall'articolo 1, tra i parametri retributivi dei gradi iniziali della carriera diplomatica e quelli delle qualifiche funzionali più elevate. Tale situazione rischierebbe di aggravarsi, dopo l'istituzione della nuova qualifica funzionale apicale del nono livello, giacchè l'articolo 25, commi undicesimo e dodicesimo, della legge n. 312 del 1980 aveva equiparato il trattamento economico dei consiglieri di legazione non parametrati sulla dirigenza e dei Primi Segretari e segretari di legazione rispettivamente all'ottava ed alla settima qualifica. In mancanza di ogni aggiornamento e correttivo di tale equiparazione, i gradi iniziali della carriera diplomatica, lungi dal recuperare una coerente autonomia di assetto retributivo, finirebbero con l'essere addirittura scavalcati, sul piano del trattamento economico, dalle nuove qualifiche funzionali apicali.

Si reputa pertanto necessario, ad evitare tali scavalcamenti, adottare una formula che consenta ai gradi iniziali della carriera diplomatica un recupero delle posizioni rispetto al trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1977 per la nona qualifica funzionale. Nell'intento di evitare anche dinamicamente il riprodursi di meccaniche identificazioni tra l'assetto retributivo della fascia iniziale della carriera diplomatica e quello delle qualifiche funzionali, l'articolo 2 prevede in particolare che sia i consiglieri di legazione non equiparati al primo dirigente sia i primi segretari e segretari di legazione siano parametrati sul consigliere di legazione agganciato alla dirigenza, nelle misure rispettive dell'80 per cento e del 75 per cento.

L'articolo 3 si propone di avviare a soluzione, sia pure in via transitoria, il problema delle «strozzature» venutesi a creare in questi ultimi anni nel sistema di progressione selettiva della carriera diplomatica, in particolare ai gradi di consigliere di ambasciata e di Ministro plenipotenziario di seconda classe, riportando ad un regime più funzionale gli scorrimenti nella carriera stessa.

La norma prevede pertanto che, in attesa della disciplina organica che potrà essere stabilita nel quadro del riordinamento complessivo del Ministero degli affari esteri, gli

avanzamenti ai suddetti gradi possano essere conferiti anche in soprannumero rispettivamente fino ad un terzo dei consiglieri di legazione in possesso dei requisiti necessari per il passaggio al grado superiore e fino ad un decimo dei consiglieri di ambasciata.

L'articolo 4 quantifica l'onere per l'attuazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 in 1,515 miliardi per l'anno 1988, in 1,793 miliardi per il 1989 ed in 2,071 miliardi per il 1990.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge non comporta alcun onere finanziario.

L'onere derivante dall'articolo 2 è quantificabile in lire 1,274 miliardi annui per il 1988, 1989 e 1990.

Tale onere risulta:

dalla modifica del trattamento economico unitario di duecentoundici primi segretari e segretari di legazione, che passa da lire 8,4 milioni annui, secondo il livello retributivo della settima qualifica funzionale al 1° gennaio 1988, a lire 12,6 milioni, corrispondenti al 75 per cento del trattamento spettante al consigliere di legazione equiparato al primo dirigente;

dalla modifica di parametrizzazione di quarantuno consiglieri di legazione, il cui trattamento economico unitario passa da lire 10,4 milioni annui (ottava qualifica funzionale) a lire 13,5 milioni (80 per cento del trattamento del primo dirigente);

dal maggior onere derivante, per il suindicato personale, dal calcolo dei differenziali relativi alla tredicesima mensilità ed ai contributi sociali.

L'onere derivante dall'articolo 3 è valutato in lire 241 milioni per il 1988, in lire 519 milioni per il 1989 e in lire 797 milioni per il 1990.

Tale onere è connesso alla possibilità di effettuare mediamente:

venticinque promozioni aggiuntive annue al grado di consigliere di ambasciata, con un onere addizionale unitario di lire 6,7 milioni annui, pari alla differenza tra il trattamento economico del primo dirigente dopo due anni e quello del dirigente superiore;

dieci avanzamenti aggiuntivi per il primo

anno di applicazione della legge e quindici avanzamenti in ciascuno dei due anni successivi al grado di ministro plenipotenziario di seconda classe, con un onere addizionale unitario di lire 7,4 milioni annui, pari alla differenza tra il trattamento economico del dirigente superiore e quello del dirigente generale.

Dal provvedimento non deriva invece alcun onere aggiuntivo per quanto concerne i capitoli di bilancio relativi al servizio all'estero (in particolare il cap. 1503 concernente le indennità di servizio).

Infatti, la modifica di parametrizzazione economica stabilita dall'articolo 2 non influisce sul livello dei posti-funzione all'estero corrispondenti ai gradi di segretario, primo segretario e consigliere di legazione.

Quanto agli avanzamenti aggiuntivi derivanti dall'articolo 3, si deve rilevare che mediamente non più del 50 per cento del personale diplomatico collocato nei gradi interessati presta servizio all'estero. Inoltre, i consiglieri di ambasciata ed i consiglieri di legazione con i necessari requisiti di anzianità e comunque interessati alle promozioni occupano in genere posti-funzione all'estero non suscettibili di elevazione per effetto dell'avanzamento, come la titolarità di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari, nonché i posti-funzione propri del grado superiore attribuibili nelle sedi di adempimento. Soltanto pochissime unità potrebbero essere pertanto teoricamente interessate ad una elevazione del posto-funzione all'estero per effetto degli avanzamenti aggiuntivi derivanti dall'articolo 3, ma a quest'ultimo riguardo è da tener presente che, poichè l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 esclude ogni automatismo e lascia all'Amministrazione ampia discrezionalità nel decidere - con tempi appropriati - eventuali elevazioni dei posti all'estero, non sussistono titolo e margine per la previsione di siffatte elevazioni, dato anche l'arco di tempo assai limitato di operatività della disposizione.

L'onere complessivo del provvedimento è pertanto valutabile in lire 1,515 miliardi per l'anno 1988, in lire 1,793 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 2,071 miliardi per l'anno 1990.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Correlazioni funzionali)

1. Tenuto conto della riserva al personale della carriera diplomatica delle funzioni di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di organizzazione e preposizione agli uffici del Ministero degli affari esteri ed in ordine alle funzioni e responsabilità del personale di qualifica dirigenziale, con particolare riferimento al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compete al personale della carriera diplomatica lo svolgimento di compiti di direzione e coordinamento nei confronti del personale della stessa Amministrazione inquadrato nelle qualifiche funzionali.

Art. 2.

(Trattamento economico dei gradi iniziali della carriera diplomatica)

1. Tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 1 ed in attesa della definizione legislativa di una nuova disciplina sul trattamento economico della carriera diplomatica, ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente all'80 per cento di quello dei consiglieri di legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale è ridotta al 75 per cento per i funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.

2. I funzionari di cui al comma 1 conservano la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio.

3. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il suddetto personale viene collocato nella classe o scatto immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei commi 1 e 2, previa temporizzazione della differenza.

Art. 3.

(Avanzamenti nella carriera diplomatica)

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto potrà essere diversamente disposto nel quadro di un provvedimento di legge sul riordinamento complessivo del Ministero degli affari esteri, le promozioni al grado di consigliere di Ambasciata possono essere conferite anche in soprannumero qualora le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età siano inferiori ad un terzo del numero dei consiglieri di legazione con almeno cinque anni di anzianità nel grado. In questo caso le promozioni possono essere conferite in soprannumero fino a concorrenza di un terzo degli aventi diritto.

2. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario di seconda classe possono altresì essere conferite in soprannumero se le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età siano inferiori ad un decimo del numero dei consiglieri di ambasciata. Le nomine possono in tal caso essere conferite fino a concorrenza di un decimo dei consiglieri di ambasciata.

3. Le posizioni soprannumerarie createsi in applicazione di quanto disposto nei commi 1 e 2 sono riassorbite a seguito di avanzamento al grado superiore o di cessazione dal servizio dei funzionari collocati in soprannumero, nonché per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall'entrata in vigore del provvedimento di legge di cui al comma 1.

Art. 4.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.515 milioni

per l'anno 1988, in lire 1.793 milioni per l'anno 1989 ed in lire 2.071 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.